

Corte di Cassazione civ., Sez. I, 21 febbraio 2025 (ord.)

Pres. M. Acierno, Rel. R. E. A. Russo

In tema di ascolto personale del minore, di età inferiore ai dodici anni, il giudice ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l'ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto se non è stato richiesto dalle parti con allegazione delle ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta quella soglia di maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Il dovere del giudice di motivare, difatti, si affievolisce quando manchi all'età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni. L'ascolto diretto da parte del giudice e l'ascolto tramite consulenza non sono equivalenti, dal momento che l'ascolto personale rappresenta la modalità con cui il minore partecipa al processo ove si assumono decisioni che lo riguardano ed esprime direttamente al giudice le proprie opinioni ed esigenze; pertanto, le ragioni per le quali il giudice esclude il minore già capace di discernimento, dalla partecipazione al processo devono essere chiaramente esposte e devono esser riferite ad una valutazione quanto più possibile oggettiva del miglior interesse del minore nel caso concreto.

(Omissis). Svolgimento del processo

A ha contratto matrimonio con B, dalla cui unione sono nati i figli C (21 gennaio 2007) e D (5 maggio 2015). In data 6 febbraio 2019 è stata omologata la separazione personale dei coniugi che prevedeva affidamento condiviso dei minori con domiciliazione presso la madre, regolamento di visite paterne, assegno di Euro 350,00 per il primogenito e di Euro 250,00 per il secondogenito, oltre 75% spese straordinarie. Dopo la separazione A ha proposto ricorso al Tribunale di Modena *ex art. 709-ter c.p.c.* lamentando di non riuscire ad esercitare il diritto di visita.

Il Tribunale ha affidato i figli minori ai servizi sociali competenti incaricandoli di regolare le frequentazioni con il padre e di avviare interventi di supporto alla genitorialità; ha previsto l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre alla complessiva somma di Euro 700,00 mensili, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.

Ha proposto reclamo la madre, domandando l'affidamento esclusivo e la sospensione degli incontri tra il padre ed i figli; nonché l'aumento ad Euro 1.200,00 mensili del contributo di mantenimento oltre al 75% delle spese straordinarie.

La Corte d'appello ha respinto la richiesta relativa all'affidamento esclusivo rilevando che dalla consulenza tecnica di ufficio emerge come la madre abbia messo in atto un processo progressivo e cronico di denigrazione e delegittimazione della figura paterna che ha indotto nei figli, in particolare in C, una avversione presso il padre; emerge anche la totale incapacità di collaborazione tra i genitori con una radicale mancata accettazione del ruolo dell'altro genitore. Ha quindi ritenuto l'affidamento ai servizi sociali con visite controllate e supportate dai Servizi (e da NPIA) la migliore soluzione per i minori.

La Corte di merito ha respinto altresì la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, sul rilievo che non è fatta nuova la circostanza che il marito abbia terminato di pagare alla moglie il prezzo (a rate) convenuto in sede di separazione per l'acquisto della quota della casa coniugale; il provvedimento è stato modificato unicamente in ordine alle spese straordinarie, ritenendo la sussistenza di un errore materiale da correggere la loro ripartizione al 50%, essendo pacifico tra le parti che le condizioni di separazione ponevano le spese straordinarie per il 75% a carico del padre. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B affidandosi a tre motivi. si è costituito con controricorso A. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt. 32 e 111 Cost., la violazione degli artt. 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 77 del 20.3.2003, artt. 6 e 14 Cedu, nonché dell'art. 155-*septies* c.c., art. 336-*bis*, art. 337-*bis*, *ter* ed *octies* del codice civile, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la violazione sia dell'art. 1, comma 23, L. n. 206/2021 che degli articoli 473-*bis*. 5 e 473-*bis*. 6 c.p.c., in relazione alla conferma del reclamato decreto del Tribunale di Modena senza che la Corte d'appello di Bologna, prima di decidere sulla vita ed il futuro dei minorenni, oggi di diciassette e nove anni, abbia ascoltato le loro opinioni e i loro bisogni e senza aver accertato le cause del rifiuto da loro manifestato nei confronti del padre, derivante dai comportamenti aggressivi e violenti verso la madre e verso i minori stessi, mancato adempimento che comporta altresì la nullità, rilevabile d'ufficio, del provvedimento impugnato.

La ricorrente deduce che il Tribunale e la Corte d'appello non solo non hanno ottemperato all'obbligo legale di ascolto del grande minore C (che ormai ha diciassette anni compiuti) ma hanno anche omesso di motivare le ragioni del mancato ascolto del minorenne D, certamente capace di

discernimento, incorrendo nella nullità del provvedimento e del procedimento stesso.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 c.c. e 315-*bis* c.c. , 337-*ter*, *quater*, *quinquies* e *octies* c.c., 62 c.p.c. e 194 c.p.c., e 709-*ter* c.p.c. nonché degli artt. 2, 16, 31, 32 e 111 della Costituzione in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento alle reali ragioni del rifiuto dei minori ingiustamente attribuite ad una presunta e ascientifica alienazione parentale, mediante il riferimento nella motivazione al "processo progressivo e cronico di denigrazione e delegittimazione della figura paterna" con conseguente ingiusta conferma della limitazione di responsabilità genitoriale con affidamento dei minori al Servizio sociale con l'ausilio di interventi psico-educativi in relazione ad una motivazione intrisa di pregiudizi e priva di riscontri oggettivi. La ricorrente lamenta che la Corte di appello di Bologna abbia avallato e recepito acriticamente la consulenza tecnica e la relazione del Servizio sociale focalizzata su processi colpevolizzanti nei confronti della madre nel solco della cornice dell'alienazione genitoriale. Deduce che la Corte di appello richiamandosi all'interesse dei minori ma senza sentirli, ha basato la sua decisione su una consulenza connotata da errori e su una relazione dello psicologo dei Servizi nella quale, è stato infondatamente e inammissibilmente sostenuto, come si legge a pag. 3 del decreto, che "il rifiuto verso il padre, emerso solo dopo la separazione, dipende non già da 'un traumatismo interpersonale riconducibile a comportamenti impropri o violenti paterni' ma da un 'processo progressivo e cronico di denigrazione e delegittimazione della figura paterna". Lamenta che sia stata ingiustificatamente avallata la teoria della PAS (Parental Alienation Syndrome, o sindrome di alienazione parentale), priva di fondamento scientifico in ogni caso non applicabile nel caso in cui si tratti di minori maltrattati e vi siano stati comportamenti violenti come nel caso di specie. Lamenta che non si sia tenuto conto di come nella valutazione psicologica richiesta del Servizio sociale risulti che i minori e in particolare C hanno riferito di aggressioni agite dal padre nei confronti della madre e dello stesso figlio ed afferma che i figli hanno dichiarato altresì di avere paura del padre. Sono state quindi ignorate e pericolosamente sottovalutate le violenze assistite e dirette sui minori.

3. – I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente perché tendenzialmente si sovrappongono, lamentando da un lato l'omesso ascolto dei minori e il difetto di motivazione sul punto; dall'altro l'acritico recepimento di una consulenza tecnica di ufficio e di una relazione dei Servizi sociali effettuata senza contraddittorio, nelle quali in sostanza è stata fatta una diagnosi di sindrome di alienazione parentale, senza tenere conto

delle riferite violenze agite dal padre e della circostanza che i minori erano stati vittime di violenza assistita, vicende cui nel tempo si erano aggiunti comportamenti aggressivi diretti ai figli.

Queste censure sono parzialmente fondate, nei termini di cui appresso.

4. – Sull'omesso ascolto. Nel decreto impugnato nulla si dice in ordine all'ascolto del figlio maggiore C, che all'epoca in cui è iniziato il giudizio in primo grado (2019) aveva dodici anni e ne aveva quindici all'epoca in cui è stato introdotto il giudizio di secondo grado.

Per la legge italiana (art. 315-*bis* c.c., art. 336-*bis* c.c. *ratione temporis* vigente, art. 473-*bis*. 4 c.p.c.) il minore che ha compiuto dodici anni è ascoltato dal giudice in tutti i procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, salvo che l'ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo (nella norma attualmente in vigore, anche se il minore stesso si oppone all'ascolto o si versi nella impossibilità fisica o psichica di ascoltarlo); in tal caso il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato; nell'art. 473-*bis*. 4 c.p.c. si prevede inoltre che in caso di accordo tra i genitori il giudice procede all'ascolto solo se necessario. Se il minore ha raggiunto gli anni dodici, pertanto, nei giudizi contenziosi, anche se l'ascolto non è stato richiesto, il giudice deve provvedervi d'ufficio o in mancanza motivare sulle ragioni per le quali l'ascolto è stato omesso oppure, come nel caso di specie, delegato al consulente.

4.1.- L'ascolto diretto da parte del giudice e l'ascolto tramite consulenza non sono infatti equivalenti, dal momento che l'ascolto rappresenta la modalità con cui il minore partecipa al processo ove si assumono decisioni che lo riguardano ed esprime direttamente al giudice le proprie opinioni ed esigenze (Cass., 1° gennaio 2025, n. 1474; Cass., 24 maggio 2018, n. 12957). Le ragioni per le quali il giudice esclude il minore, già capace di discernimento, dalla partecipazione al processo devono quindi essere chiaramente esposte e devono riferite ad una valutazione quanto più possibile oggettiva del miglior interesse del minore. Il miglior interesse del minore (*best interests of the child* o, nella versione francese, *intérêt supérieur de l'enfant*) di cui tratta l'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con legge n. 176/1991, non è infatti un parametro astratto ed eterodeterminato, ma va ricostruito caso per caso, con la partecipazione dello stesso minore nella misura consentita dalla sua capacità di discernimento, individuando, tra le possibilità in gioco, quella che più e meglio si conforma a ciò che è bene per il minore di cui si tratta, tenendo conto della sue esigenze, dei suoi diritti, delle connotazioni della relazione familiare, ma anche dell'ambiente in cui vive e delle sue relazioni sociali, in

una parola della sua identità. Questo complesso percorso di ricostruzione deve essere reso esplicito attraverso la motivazione, diversamente il riferimento all'interesse del minore resta una formula di stile, priva di contenuti concreti; oltretutto la espressione "interesse superiore", che deriva dalla traduzione letterale del testo in lingua francese della Convenzione di New York, se non adeguatamente illustrata, può generare equivoci, perché non esprime adeguatamente l'idea che ogni interesse giuridicamente rilevante viene in bilanciamento con altri e che in questa specifica materia occorre rifuggire da automatismi (Corte Cost. n. 31 del 2012 e n. 3 del 2013). La fisiologia del rapporto familiare è connotata dalla armonia e non dall'antagonismo dei reciproci interessi; l'interesse dei genitori ad affermare il proprio ruolo e quindi a curare, educare ed istruire il figlio e l'interesse del figlio a ricevere la "prestazione" genitoriale sono in rapporto necessariamente osmotico e non si realizzano l'uno a scapito dell'altro. Nel conflitto, pur tenendo conto che gli interessi del minore hanno una loro autonomia, va salvaguardata nei limiti del possibile la relazione familiare, cercando di ripristinare il suo andamento fisiologico, con gli opportuni adattamenti.

4.2. – Nella specie, nulla si evince sul punto dal provvedimento impugnato, se non un generico richiamo alle motivazioni rese dal giudice di primo grado, il quale, stando a quanto espone il controricorrente, aveva motivato sulle ragioni per cui aveva ritenuto di delegare l'ascolto del figlio primogenito al consulente tecnico d'ufficio. Ciò tuttavia non è sufficiente, perché la motivazione *per relationem* deve comunque dare conto sia pure sinteticamente delle ragioni per le quali il giudice di secondo grado condivide le motivazioni del giudice di primo grado (Cass., 11 aprile 2024, n. 9830; Cass., 5 agosto 2019, n. 20883). La motivazione della Corte d'appello è quindi deficitaria perché non ha considerato la censura sull'omesso ascolto (diretto) ma si è limitata a motivare circa la (non) idoneità genitoriale ricostruendo il profilo psicologico dei genitori emerso dalla consulenza d'ufficio.

4.3. – Questa omissione è tuttavia ormai priva di rilevanza per C che il 21 gennaio compie diciotto anni; quindi un eventuale annullamento con rinvio del decreto impugnato non porterebbe la controversia all'attenzione del giudice del rinvio in tempo utile. Si evidenzia pertanto sopravvenuta carenza d'interesse all'accoglimento del motivo per quanto attiene alla posizione del figlio C.

5. – Per quanto riguarda invece il figlio più piccolo, D, nato nel 2015, egli aveva quattro anni nel momento in cui è stata introdotta la controversia in primo grado, aveva sette anni nel momento in cui è stato proposto il

reclamo e otto quando il reclamo è stato deciso. Dal ricorso non risulta che la B abbia espressamente chiesto al giudice d'appello di provvedere all'ascolto di D ovvero abbia evidenziato le ragioni per cui il bambino avrebbe dovuto ritenersi in età di discernimento. La parte in fatto del ricorso della B è molto carente nella ricapitolazione dei fatti processuali ed è piuttosto focalizzata sulla ricostruzione delle vicende dell'affidamento e di ciò che avveniva quando i minori andavano dal padre. Tuttavia, alla pagina 16 del ricorso la ricorrente afferma di avere proposto reclamo basato su due motivi, "il primo relativo ai vizi formali e sostanziali della CTU che ha ignorato le violenze subite e raccontate dai minori e il secondo sulla carenza di motivazione in merito all'acritica adesione alle conclusioni della CTU, nonostante le specifiche contestazioni della odierna ricorrente e all'affidamento dei minori ai Servizi sociali". Dal che può desumersi che ella non abbia espressamente e motivatamente chiesto né al giudice di primo grado, né al giudice di secondo grado, di provvedere all'ascolto di D.

6. – Nella giurisprudenza di questa Corte si è costantemente affermato che l'ascolto del minore non è un atto istruttorio, ma un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, proprio del minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo; costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore (Cass., 26 marzo 2015, n. 6129; Cass., 22 luglio 2015, n. 15365; Cass., 16 maggio 2023, n. 13377; Cass., 8 gennaio 2024, n. 437). I minori, anche quando non possono essere considerati parti formali del processo (v. Cass., 16 dicembre 2021, n. 40490), sono tuttavia parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La loro partecipazione al giudizio a garanzia del principio del contraddittorio, si realizza mediante la previsione del loro ascolto, in presenza dei presupposti di legge (Cass., 30 luglio 2020, n. 16410; Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22238).

6.1. – La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, all'art. 12, ha introdotto l'obbligo di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità". Il legislatore nazionale si è a suo tempo adeguato alla Convenzione di New York, nonché alla Convenzione di

Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore del 25 gennaio 1996, con la legge n. 54/2006, (affidamento condiviso), inserendo nel codice civile l'art. 155-*sexies* c.c., a mente del quale "il giudice dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento", norma il cui contenuto, per effetto delle riforme legislative che hanno interessato il diritto di famiglia e la filiazione, è transitato dapprima negli artt. 336-*bis* e 337-*octies* c.c. e oggi nell'art. 473-*bis*. 4 c.p.c.; inoltre la legge n. 219/2012 (riforma della filiazione) ha introdotto nel codice civile il tutt'ora vigente art. 315-*bis* c.c. (diritti e doveri del figlio) il quale dispone che "Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento ha diritto di essere ascoltato".

La scelta del legislatore nazionale sin dall'inizio è stata, ed è tuttora, quella di presumere, al di sopra dei dodici anni, la capacità di discernimento, raggiunta la quale il minore è da ascoltare, salvo che il suo best interest giustifichi una scelta contraria, mentre al di sotto di quest'età il minore è ascoltato solo se detta capacità sia, caso per caso, accertata. Quando e in che termini il giudice debba procedere all'accertamento della capacità di discernimento del minore di età inferiore ai dodici anni, ed ancora se, quando e come debba darne conto in motivazione, è questione che è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.

7. – Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che se il minore è infradodicesenne il giudice deve motivare sulle ragioni dell'omessa audizione solo nel caso in cui la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento, dal momento che il diritto del minore di partecipare alle decisioni che lo riguardano deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo e solo con il compimento del dodicesimo anno di età sorge l'obbligatorietà dell'ascolto e della motivazione espressa della scelta contraria da parte del giudice (cfr. Cass., 7 febbraio 2017, n. 5676; Cass., 31 dicembre 2020, n. 30062, entrambe in tema di dichiarazione di stato di adottabilità). Ed ancora si è affermato che l'audizione del minore infradodicesenne, ove venga ritenuto capace di discernimento, costituisce un adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, e che il giudice ha un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni (Cass., 24 maggio 2018, n. 12957 cit.; Cass., 25 gennaio 2021, n. 1474). Da precisare che in queste decisioni si parla di minore (già) ritenuto capace di discernimento. In altra successiva decisione, sempre con riferimento al

minore infradodicenne, si è così sintetizzato il quadro 1) il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento; 2) il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale; 3) il giudice non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva (Cass., 13 dicembre 2024, n. 32359, in motivazione).

8. – Richiamati questi principi, devono rendersi ulteriori precisazioni. Il legislatore nazionale nello stabilire che deve essere ascoltato il “minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento” ha fissato una soglia di età, oltre la quale si presume che il minore abbia maturato discernimento sufficiente ad esercitare il diritto di ascolto. La presunzione opera in due sensi, poiché così come si deve presumere che superata detta soglia il discernimento sia maturato, al di sotto di questa soglia deve presumersi che il discernimento non sia maturato. A questa presunzione legale di “non discernimento” ben può richiamarsi anche implicitamente il giudice nella sua motivazione se non sono stati evidenziati dalle parti elementi di segno diverso.

8.1. – La presunzione di non discernimento può essere infatti vinta da un accertamento da farsi in concreto, sulla base di quanto emerge dagli atti del giudizio, di quanto è stato allegato dalle parti e in base a fatti notori; ed è un fatto notorio che la maturazione del minore avviene progressivamente, man mano che egli acquista in primo luogo la capacità di parlare e di comunicare ed in secondo luogo la capacità di elaborare dei concetti, esprimere giudizi ed operare delle scelte.

Ciò consente di fare una distinzione tra minori che sono prossimi alla soglia dei dodici anni e i minori che invece ne sono lontani, essendo evidente che il discernimento non matura improvvisamente nella notte che segna il confine tra gli undici e i dodici anni. La presunzione di non discernimento è quindi debole per il minore prossimo a raggiungere questa soglia di età, ma tanto più forte quanto più il minore è lontano dalla soglia dei dodici anni e per vincerla, in questo ultimo caso, è necessario che dagli atti del giudizio emergano plurimi elementi che orientano in senso diverso. Né le parti possono confidare unicamente sull'esercizio dei poteri officiosi, astenendosi dal prendere una posizione in merito i genitori sono i primi responsabili del benessere del minore e anche in tema di tutela processuale devono attivarsi affinché emergano i suoi interessi e le sue esigenze. Inoltre, vero è che il giudice ha il potere discrezionale di procedere all'ascolto del minore anche quando di età inferiore ai dodici anni, ma detto potere va esercitato per

realizzare sua finalità che è quella di consentire l'esercizio di un diritto nel rispetto degli interessi del minore; di conseguenza tanto più prudente deve essere il giudice nell'ascoltare il minore quanto più il bambino è lontano dall'età dei dodici anni e non sono già emersi elementi che depongano per la sua capacità di discernimento, dal momento che una audizione meramente esplorativa potrebbe anche arrecargli pregiudizio. L'ascolto da parte del giudice, per quanto venga organizzato in modo da mettere il bambino a proprio agio, resta pur sempre un momento processuale, in uno scenario in cui interagiscono solo adulti e in particolare adulti con competenze tecniche e linguaggio estranei all'infanzia ed alla adolescenza; richiede quindi, per affrontarlo con serenità, comprenderne il significato e farsi comprendere, un certo grado di maturità.

9. – Si può quindi affermare che la parte che non chieda l'ascolto del minore di età inferiore agli anni dodici, rappresentando le ragioni della richiesta, non può successivamente lamentarsi per la mancata attivazione dei poteri officiosi, né della omessa motivazione in merito all'ascolto, specie ove non emergano degli atti del giudizio altri elementi che possano orientare per un ascolto del minore anticipato rispetto alla età legale del discernimento. Inoltre, anche qualora l'ascolto sia stato richiesto, la richiesta deve essere assistita dalla allegazione di tutti gli elementi utili a valutare la effettiva e concreta capacità di discernimento del minore, allegazione che deve essere tanto più specifica quanto più l'età del minore si allontana da quella dei dodici anni; il dovere di motivare sul rigetto della richiesta di ascolto del minore infradodicenne, si affievolisce, fino ad estinguersi, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che non emergano dagli atti del giudizio elementi concreti in ordine ad una eccezionale maturità del minore.

Nella specie, la ricorrente non specifica né di avere richiesto l'audizione di D nel corso del giudizio di secondo grado né di avere spiegato al giudice del reclamo per quale ragione un bambino di sette/otto anni avrebbe avuto una sufficiente capacità di discernimento in relazione alle problematiche che si sono evidenziate nel corso dell'affidamento e un grado di maturità sufficiente a sostenere l'ascolto diretto in sede giudiziale.

Questi elementi non sono stati illustrati neppure nelle attuali censure, che si fondano sul presupposto che sia doveroso motivare sempre sull'omesso ascolto di un minore in età inferiore ai dodici anni, così cadendo in errore nella interpretazione della norma ed invocando principi giurisprudenziali di cui non si coglie per intero la portata, travisandone in parte il significato.

10. – Può allora enunciarsi il seguente principio diritto. In tema di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni il giudice ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l'ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto se la audizione non è stata richiesta allegando le ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta la maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Anche qualora sia stata richiesta l'audizione del minore infradodicenne, il dovere di motivare si affievolisce, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni. Sulla base di quanto sopra esposto può concludersi che la censura di omesso ascolto resta una generica e stereotipata enunciazione di massime giurisprudenziali priva però di concreta rilevanza per il figlio primogenito e di adeguata illustrazione in relazione alla posizione del figlio più piccolo. (*Omissis*).

**L'ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI CHE LO
RIGUARDANO: LA MANCATA DISPOSIZIONE DELL'ASCOLTO E
L'OBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE**

ALESSANDRA PIERRI
*Dottoranda di ricerca
nell'Università di Milano-Bicocca*

1. – La decisione qui annotata è di preminente interesse in quanto analizza i casi di sussistenza del dovere in capo al giudice di disporre l'incombente dell'ascolto del minore, nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano e i casi in cui, di contro, il giudice è tenuto a motivare il mancato ascolto dello stesso.

Al fine di meglio comprendere la questione oggetto della pronuncia della Corte, pare opportuno spendere qualche considerazione preliminare in merito all'evoluzione normativa dell'istituto dell'ascolto del minore, nonché della sua rilevanza processuale.¹

¹Sul tema dell'ascolto del minore la letteratura è ormai molto vasta. Tra i più recenti contributi sul tema si veda G. BALLARINI, *Il diritto del minore di non essere ascoltato*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, n. 4-5; G. BERTOLI, *L'ascolto della*

Come noto, l'ascolto del minore è l'attività che si svolge nell'ambito dei procedimenti i cui esiti possono andare ad incidere sulla sfera giuridica del minore, in un'ottica di tutela dell'interesse "morale e materiale" dello stesso"².

Il percorso che ha condotto, nell'ordinamento italiano, al riconoscimento dei diritti del minore in ambito processuale, nonché alla centralità dell'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, è stato lento ed articolato. Per lungo tempo il minore è stato un soggetto passivo in ambito processuale, mero destinatario degli effetti della sentenza, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti processuali, essendo lo stesso un soggetto a tutela indiretta a mezzo dei genitori esercenti la potestà genitoriale.

Cionostante l'evoluzione della società al livello internazionale, ha fatto sì che il soggetto di età inferiore a diciott'anni passasse dall'essere "oggetto" di tutela nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, ad essere "soggetto di tutela" ossia soggetto "titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili"³.

I primi passi nel cammino verso il riconoscimento della rilevanza processuale dell'ascolto del minore sono stati compiuti nel panorama

persona di età minore, in CECHELLA C., (a cura di), *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il decreto legislativo 10 ottobre 2022*, n.149, Torino, 2023, p. 259-280; M.G. ALBIERO, *Ascolto diretto del minore - Prevenzione della vittimizzazione secondaria*, in C. CECHELLA (a cura di), *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il decreto legislativo 10 ottobre 2022*, n.149, Torino, 2022, p. 318; A. CORDIANO, *L'ascolto del minore in prospettiva di (un'altra) riforma. Osservazioni sulle novità della legge n. 206 del 2021*, in "L'osservatorio sul diritto di famiglia", 2022, n. 3, p. 6-20; CORDIANO, *Un'analisi combinata degli artt. 366-bis c.c. e 38-bis disp. att. c.c. alla luce delle disposizioni protocollari: la soft law del diritto di famiglia*, in "L'osservatorio sul diritto di famiglia", 2022, n. 2, p. 45-60; C. CECHELLA, *I diritti del minore nel processo italiano, tra difesa tecnica e ascolto*, in *Famiglia, Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 2022, n. 2; B. POLISENO, *La flessibile posizione del minore nei processi familiari (nota a Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2020, n. 16410)*, in "L'osservatorio del diritto di Famiglia", 2021, n. 2, p. 73; J. LONG, *Il principio dei best interests e la tutela dei minori*, in *Questione Giustizia*, 2019; R. PESCE, *L'ascolto del minore tra riforme legislative e recenti applicazioni giurisprudenziali*, in *Famiglia e Diritto*, 2015, n. 3; F. DANOVÌ, *L'ascolto del minore nel processo civile*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2014, p. 1-24.

² Sull'argomento R. LOMBARDI, *L'ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio su accordo delle parti tra fonti sovranazionali e diritto interno*, in *Famiglia, Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 2019.

³ Così Cass., 11 febbraio 2020, n. 7282, in *Famiglia e Diritto*, 2011, n. 268, con nota di L. QUERZOLA, *La Cassazione prosegue nel comporre il mosaico del processo minorile*; v. anche Cass., 27 marzo 2017, n. 7762.

internazionale. In particolare, con la Convenzione Onu di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989⁴, si ottiene il primo riconoscimento “dell’opinione del fanciullo”⁵ in ambito processuale. L’ art. 12, comma 1, dispone infatti che gli Stati “garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”. Il comma 2 della medesima disposizione prefigura poi la possibilità per il minore “di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.

È con la convenzione di New York che per la prima volta viene riconosciuta al minore rilevanza nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano, in particolare prevedendosi la possibilità che il minore possa essere ascoltato nei procedimenti giudiziari o amministrativi che lo concernono, purché sia capace di discernimento⁶.

Successivamente, con la Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996, l’ascolto “diventa un vero e proprio diritto processuale, cui corrisponde un obbligo per il giudice”⁷. L’articolo 3 rubricato “Diritto ad essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti” dispone che “Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento, vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione”.

⁴ Ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176.

⁵ La suindicata convenzione è considerata il “manifesto dei diritti dei minori” v. QUERZOLA, *L’ascolto del minore*, in *Trattato della separazione e divorzio*, II, in M. A. LUPOI (a cura di), Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 270.

⁶ “La capacità di discernimento è considerata la caratteristica soggettiva di coloro i quali siano in grado di avere concreta consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze che dalle stesse derivano”. Così testualmente P. STANZIONE, *Minori (Condizione giuridica dei)*, Milano, 2011, p. 725, spec. p. 728 ss.

⁷ Così POLISENO, *Profili di tutela del minore nel processo civile*, Napoli, 2017, p. 311. ss.

Si assiste così all'ingresso in ambito internazionale del diritto all'ascolto del minore in ambito processuale, che si configura come diritto del minore medesimo ad essere ascoltato da parte dell'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano e come dovere in capo al giudice di disporre l'ascolto, qualora lo stesso sia considerato capace di discernimento dal diritto interno.

Le innovazioni europee in tema di riconoscimento dei diritti del fanciullo hanno condotto ad una progressiva evoluzione anche nell'ordinamento italiano, facendo sì che il diritto di famiglia acquisisse ben presto una prospettiva paidocentrica⁸.

Il riconoscimento della rilevanza dell'ascolto del minore nell'ambito dell'ordinamento italiano, in particolare nel processo civile, seppur ancora rimesso alla discrezionalità del giudice, è da individuare nella normativa relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

La legge n. 898 del 1970, la c.d. legge sul divorzio, all'art. 4, infatti, stabiliva che il presidente del tribunale emetteva l'ordinanza relativa ai provvedimenti temporanei ed urgenti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole "sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori".

La legge n. 74 del 1987 riscriveva tale norma, stabilendo che il presidente del tribunale pronunciava i predetti provvedimenti "sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario, anche in considerazione della loro età, i figli minori" (comma 8). Anche l'art. 6 della legge n. 898 del 1970 veniva modificato, stabilendo che per i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento il giudice procedeva "qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età" all'"audizione dei figli minori" (comma 9). Successivamente il legislatore disponeva che le regole di cui all'art. 4 l. div. si applicassero anche al giudizio di separazione (art. 23 l. cit.) "qualora sia strettamente necessario

⁸ Sulla prospettiva paidocentrica del diritto di famiglia si veda V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2018, p. 405; M. DE MASI, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Napoli, 2020, p. 39 ss; e v. già P. RESCIGNO, *I minori fra famiglia e società*, in *Diritto di Famiglia*, 1982, n. 27, ora in *Matrimonio e Famiglia. Cinquant'anni dal diritto italiano*, Torino 2000, p. 303; E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari, Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Milano, 2005, *passim*, così cit. M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Famiglia e Minori*, 2021, p. 763-775, spec. nota 1.

anche in considerazione della loro età” all’ “audizione dei figli minori” (comma 9)⁹.

È solo però con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 rubricata “Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso”, che l’ascolto del minore fa il suo ingresso nel processo civile quale diritto, per il tramite dell’introduzione nel codice civile dell’art 155-*sexies*. Tale articolo prevedeva che in ordine all’affidamento condiviso dei figli nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, in quelli di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio ed altresì nei procedimenti relativi all’affidamento di figli di genitori non sposati, il giudice, per l’emanazione dei provvedimenti relativi alla prole, disponesse l’audizione del figlio minore che avesse compiuto gli anni dodici anche di età inferiore ove capace di discernimento”.

Si assiste quindi ad una prima “consacrazione” dell’ascolto del minore nel processo civile, ma è solo con la legge sulla filiazione (legge n. 219 del 2012) e il relativo decreto di attuazione (d.lgs. n. 154/2013) che l’incombente dell’ascolto del minore diviene un vero e proprio “adempimento necessario”¹⁰ in capo al giudice, il quale è tenuto a disporlo in tutte le ipotesi in cui è chiamato ad assumere decisioni che riguardano il minore, a pena di nullità della decisione¹¹.

L’ascolto del minore ad oggi sembrerebbe trovare una compiuta definizione nell’ultima modifica del codice di procedura civile ad opera

⁹ V. LOMBARDI, *L’ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio su accordo delle parti tra fonti sovranazionali e diritto interno*, cit.

¹⁰ Sull’argomento DANOVI, *Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione (tra presente e futuro)*, in *Famiglia e Diritto*, 2022, n. 11, p. 9, spec. nota 8. In giurisprudenza l’espressione “sull’adempimento necessario” si ritrova in molte pronunce. Sul tema, cfr. in questo senso Cass., 25 gennaio 2021, n. 1474, in *Famiglia e Diritto*, 2021, p. 713 ss., con nota di DANOVI, *L’ascolto del minore è esplicitazione del contraddittorio nei confronti della parte in senso sostanziale*; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4792; Cass., 31 dicembre 2020, n. 30002; Cass., 30 luglio 2020, n. 16410; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4792; Cass., 27 gennaio 2020, n. 1785; Cass., 11 novembre 2019, n. 29063; Cass., 6 novembre 2019, n. 28521; Cass., 19 giugno 2019, n. 16500; Cass., 11 giugno 2019, n. 15728; Cass., 4 giugno 2019, n. 15424; Cass., 16 maggio 2019, n. 13274; Cass., 17 aprile 2019, n. 10774; Cass., 21 maggio 2019, n. 15254; Cass., 7 maggio 2019, n. 12018; Cass., 17 aprile 2019, n. 10778; Cass., 13 dicembre 2018, n. 32309, in *Famiglia e Diritto*, 2019, p. 873 ss., con nota di C. GUERRA, *Sulla nullità per omesso e immotivato ascolto del minore ultradodicesenne*.

¹¹ Sull’argomento DANOVI, *Il d.lgs. n. 154/2013 e l’attuazione della legge delega sul versante processuale: l’ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva*, in *Famiglia e Diritto*, 2014, p. 535-548.

della riforma Cartabia. Attraverso il decreto legislativo n. 149 del 2022 sono stati introdotti infatti gli articoli 473-bis. 4 e 473-bis. 5 nel codice di procedura civile, che disciplinano, per effetto della recente riforma del processo civile della famiglia, l'ascolto del minore nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, in sostituzione degli articoli 336-bis c.c., 337-octies c.c. e 38-bis, disp. att. c.c.¹².

L'art. 473-bis. 4 c.p.c. al primo comma prevede che il giudice è tenuto ad ascoltare il minore nell'ambito dei procedimenti in cui debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano, qualora abbia compiuto dodici anni o se di età inferiore sia capace di discernimento. La norma prosegue e afferma che le opinioni del minore devono essere prese in considerazione tenuto riguardo della sua età e del suo grado di maturità.

Al secondo comma dell'art. 473-bis. 4 c.p.c., viene previsto espressamente l'obbligo per il giudice di esplicitare le ragioni del mancato ascolto, le quali possono consistere anche, oltre ai casi di manifesta superfluità e di contrasto con l'interesse del minore, nell'impossibilità fisica o psichica di quest'ultimo o nella sua espressa volontà di non essere ascoltato. Viene altresì specificato come l'ascolto sia demandato esclusivamente al giudice, ferma restando la possibilità di farsi assistere "da esperti e altri ausiliari". Il comma 3 dell'art. 473-bis. 4 c.p.c. esclude poi in maniera espressa che nel caso di un accordo dei genitori relativo all'affidamento dei figli, il giudice debba procedere all'ascolto, a meno che non venga considerato necessario.

La motivazione di tale scelta è ben spiegata nella Relazione Illustrativa della riforma, ove si legge che l'audizione del minore in procedimenti congiunti o in ipotesi di accordo sarebbe un esporre ulteriormente il figlio a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare¹³.

L'art. 473-bis. 5 c.p.c., invece, individua nell'ambito della disposizione dell'ascolto, le garanzie che il giudice è tenuto ad adoperare. Viene infatti espressamente previsto che le udienze di audizione del minore vengano fissate in orari compatibili con gli impegni scolastici e che esse si tengano in locali "idonei e adeguati all'età del minore, se necessario anche in luoghi

¹² Sull'argomento BERTOLI, *L'ascolto della persona di età minore*, cit., p. 265.

¹³ Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». (2022, 19 Ottobre) (Italia). *Gazzetta Ufficiale* (245) 52.

diversi dal tribunale” (art. 473-bis. 5, comma 2, c.p.c.) e con modalità “che garantiscano la serenità e la riservatezza” del fanciullo. L'art. 473-bis. 5 c.p.c., al comma 3 prevede che “prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto”¹⁴.

Sembrirebbe dunque che l'ascolto del minore sia oggi caratterizzato da una disciplina organica, volta a tutelare il minore e a risaltare il ruolo processuale che lo stesso svolge nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano.

2. – Se dal lato teorico-argomentativo l'ascolto del minore, quale situazione giuridica soggettiva non patrimoniale che sorge in capo al minore e che consente allo stesso di essere informato e di prendere parte nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, risulta ben delineato, dal punto di vista pratico, l'attuazione del diritto di partecipazione del minore ha presentato alcune criticità nel coinvolgimento dello stesso all'interno dei conflitti processuali¹⁵.

In questo quadro, la Corte di cassazione ha svolto un'instancabile opera di affinamento del tema, attribuendo all'ascolto del minore un ruolo sempre più centrale nei processi minorili e delle crisi familiari, e tracciando le linee per le modalità dell'ascolto nonché individuando i casi in cui il giudice, tenuto conto della capacità di discernimento del minore, è tenuto a disporre l'ascolto.

In particolare, la disposizione dell'ascolto del minore in ambito processuale è da sempre stata ancorata alla capacità di discernimento dello stesso, che secondo il dato normativo, si presume raggiunta all'età di 12 anni. La conseguenza di tale presunzione normativa ha comportato, per lungo tempo, che in tutti i casi in cui il minore non avesse compiuto 12 anni, fosse considerato incapace di discernimento, con la conseguenza che non veniva ascoltato nell'ambito dei procedimenti in cui era coinvolto. In siffatta situazione, in cui tale presunzione, inevitabilmente, riduceva la partecipazione dei minori in ambito processuale, l'intervento della

¹⁴ Così BERTOLI, *L'ascolto della persona di età minore*, cit., p. 265-268.

¹⁵ Così CORDIANO, *Un'analisi combinata degli artt. 336-bis c.c. e 38-bis disp att. c.c. alla luce delle disposizioni protocollari: La soft Law del diritto nel diritto di famiglia*, cit., p. 45.

cassazione ha svolto un ruolo determinante al fine di espandere il concetto di capacità di discernimento del minore¹⁶.

Se infatti in un primo momento la capacità di discernimento era stata ricondotta dal legislatore rigidamente all'età del minore¹⁷, ancorandola ad un dato meramente anagrafico, successivamente il concetto ha iniziato progressivamente ad acquisire una portata più ampia¹⁸.

La capacità di discernimento del minore, infatti, è stata tendenzialmente ricollegata all'acquisizione delle competenze intellettuali e concettuali che aiutano lo stesso a riconoscere e valutare razionalmente i dati provenienti fuori dalla propria sfera personale. La stessa è dunque considerata sussistente in tutte le ipotesi in cui il minore sia in grado di cogliere i dati, informazioni e stimoli provenienti dall'esterno, riguardati la propria sfera

¹⁶ Sul concetto "elastico" di capacità di discernimento, in grado di correggere la presunzione di immaturità legata ad una certa età del minore, si veda A. GORGONI, *Capacità di discernimento del minore e incapacità legale nell'adozione*, in *Persone e Mercato*, 2011, p. 49-67, spec. p. 57.

¹⁷ La Suprema Corte (Cass. n. 597/1997) ha ricondotto in modo rigido la capacità di discernimento all'età, escludendo che possa essere tenuta in considerazione l'opinione di un bambino di sei anni. Sull'argomento v. testualmente V. MALFA, *L'ascolto del minore alla luce della legge n. 219/2012*, in *Iura & Legal Systems*, 2015, p.17.

¹⁸ "La Suprema Corte di cassazione (ha) via via prestato maggiore attenzione alla natura dell'ascolto nell'ambito dei giudizi di sottrazione internazionale di minori e alla necessità di adeguate motivazioni da parte dei giudici sul punto. Pur ribadendo che l'audizione del minore in tali tipi di giudizi "è frutto di una meditata ma non obbligatoria scelta del giudice" (così Cass. n. 9094/2007, che richiama Cass. 19544/2003; Cass. 15145/2003; 746/1999), da ultimo un' importante ordinanza della Suprema Corte ha affermato il principio per cui, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 77 del 2003 di ratifica ed esecuzione della convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo, il giudice, nelle procedure che interessano il minore (nella specie si trattava di procedimento di sottrazione internazionale di minore ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1980) deve, quando lo stesso presenti discernimento sufficiente alla stregua del diritto interno, consultarlo personalmente e può escludere tale audizione solo ove essa sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso. "Pertanto – prosegue la Corte – la prevista audizione del minore riceve una consacrazione normativa indiscutibile e la sua esclusione, oltre che per la valutazione di non idoneità del minore a renderla (per età o stati psichici particolari) deve essere correlata soltanto al rischio che la stessa audizione per quanto protetta, rechi danni gravi alla serenità del destinatario". In applicazione di detto principio la Corte, accogliendo il ricorso, cassava l'ordinanza del tribunale per i minorenni di Genova che aveva omissso l'ascolto del minore, rinviando al medesimo tribunale in diversa composizione": così MALFA, *L'ascolto del minore alla luce della legge n. 219/2012*, cit., pag. 17.

esistenziale ed elaborarli secondo il proprio personale sentire, formandosi un proprio convincimento riguardo ad essi.

Il concetto di capacità di discernimento, inoltre, è un concetto mutevole, in evoluzione, in quanto il processo di accelerazione che ha coinvolto tutti i settori della vita umana ha caratterizzato anche quello relativo alla crescita del minore, con la conseguenza che oggi

il minore è ritenuto in grado di raggiungere la capacità di discernimento ben prima del compimento dei 12 anni.

In virtù dell'espansione del concetto di capacità di discernimento, l'opinione del minore ha iniziato ad acquisire rilevanza non solo in ambito processuale, ma anche dal punto di vista scientifico, clinico, psicologico¹⁹, diventando una sorta di necessario interludio tra la rappresentanza (formale) del minore e la sua rappresentanza sostanziale²⁰.

In siffatto panorama, la giurisprudenza, da un lato ha ampliato il concetto di capacità di discernimento, espandendo i casi in cui disporre l'ascolto del minore non ancora dodicenne, e dall'altro ha adottato un criterio sempre più stringente, prevedendo da parte del giudice l'obbligo dell'ascolto del minore, ogni qual volta il confronto con lo stesso possa offrire spunti idonei a comprendere meglio quali siano i provvedimenti più opportuni da adottare a tutela del minore²¹.

3. – Chiarito che l'ascolto del minore quale *diritto* dello stesso deve essere disposto ogni qual volta il bambino, anche di età inferiore a dodicenni, sia capace di discernimento nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, ad esso non può che corrispondere un *dovere* o *obbligo* volto a garantirne la realizzazione.

L'evoluzione normativa che ha determinato l'obbligo in capo al giudice di disporre l'ascolto del minore, come si è anticipato, trova il suo principio nell'art. 155-sexies c.c., il quale stabiliva che "il giudice dispone l'audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età minore ove capace di discernimento.

La lettera dell'articolo appariva già piuttosto inequivoca, e nel medesimo senso si è orientata la giurisprudenza, prevedendo la

¹⁹ Si veda sull'argomento dell'ascolto informato del minore in ambito medico CORDIANO, *Dal principio dell'ascolto all'autodeterminazione dispositiva del minore: il consenso informato in pediatria*, in *Comparazione e diritto civile*, 2012, n. 10.

²⁰ Così S. BENZONI, S. CAVENAGHI, *Dalla Tua parte. La voce del minore nella tutela e nella curatela speciale*, Trento, 2019, p. 61 e ss.

²¹ Così, testualmente DANOVÌ, *Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione (tra presente e futuro)*, cit., p. 5 e ss.

disposizione dell'ascolto del minore da parte del giudice ogni qual volta lo stesso avesse compiuto 12 anni o fosse capace di discernimento. L'unico temperamento che si riteneva doversi ammettere sulla base della lettura dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, era che il giudice potesse escludere l'ascolto del minore quando questo fosse "manifestamente in contrasto con l'interesse del minore"²². Tuttavia il giudice quando decidesse di non disporre l'ascolto, doveva darne conto nel provvedimento con "adeguata motivazione".

La legge sulla filiazione n. 219 del 2012 attraverso l'introduzione dell'art 315-bis c.c., ha ribadito il diritto del minore ad essere ascoltato nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, mentre con l'introduzione dell'art 337-octies c.c. ha statuito nuovamente l'obbligo che sorge in capo al giudice di disporre l'ascolto, con la sola esclusione di non disporlo nei casi in cui lo stesso sia manifestamente superfluo o sia in contrasto con gli interessi del minore, purché il giudice motivi adeguatamente la mancata disposizione con provvedimento.²³

Ad oggi, al pari dell'art. 155-sexies c.c., l'art. 337-octies c.c. è stato abrogato ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2022 e l'ascolto del minore, ed il relativo obbligo da parte del giudice, è attualmente disciplinato, come si è già evidenziato, dagli artt. 473-bis.4 c.p.c. e 473-bis.5 c.p.c. che hanno introdotto in modo esteso il diritto del minore all'ascolto nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano²⁴.

L' audizione del minore così, in seguito al riconoscimento dell'obbligo in capo al giudice di disporlo ogni qual volta il minore sia capace di discernimento nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, diventa in tal modo una vera e propria condizione di procedibilità del giudizio e può essere omessa solo con espressa motivazione se è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo (come inizialmente disciplinato dall'art 336-bis c.c. ad oggi attualmente disciplinato dall'art 473-bis.4 c.p.c.).

Pertanto, l'omissione della disposizione dell'ascolto del minore, senza adeguata motivazione, è causa di nullità della pronuncia. L'omissione

²² Così Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22238.

²³ Sull'argomento R. DONZELLI, *I provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex art 709-ter c.p.c.*, Torino, 2018, p. 179-181.

²⁴ Il decreto legislativo 149 del 2022 in attuazione della legge delega n. 206 del 2021, attraverso l'introduzione degli articoli 473-bis. 4 c.p.c., 473-bis. 5 c.p.c. e 473-bis. 6 c.p.c., ha introdotto in modo esteso ed organico la disciplina dell'ascolto del minore, abrogando gli articoli 336-bis c.c., 337-octies c.c. e l'art 38 disp. att. c.c., che prima si occupavano di normare la disciplina dell'ascolto. Sull'argomento BERTOLI, *L'ascolto della persona di età minore*, cit., p. 265.

ingiustificata dell'audizione del minore era già, ad ogni modo, stata considerata causa di nullità assoluta della pronuncia, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio in quanto vizio insanabile (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22238). La Corte di Cassazione è successivamente reintervenuta sul punto, affermando che la mancata audizione del minore, nell'ambito delle pronunce relative al suo affidamento, costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che tale ascolto sia in contrasto con i suoi interessi fondamentali (Cass., 17 maggio 2012, n. 7773).

Un'ulteriore pronuncia della Cassazione (8 marzo 2013, n. 5847) ha ribadito che l'ascolto dei minori, che abbiano compiuto 12 anni – o anche di età inferiore ove capaci di discernimento – rappresenta un adempimento necessario nei procedimenti relativi al loro affidamento. La violazione di questo obbligo nel primo grado di giudizio comporta la nullità della sentenza, che può essere fatta valere secondo le modalità previste dall'art. 161 c.p.c., e quindi deducibile con l'appello.

Dunque, nel caso in cui il minore non sia stato ascoltato dal giudice istruttore durante il procedimento di primo grado, la nullità relativa che ne deriva può essere rilevata dal Collegio al momento della rimessione della causa in decisione, oppure sollevata in sede di impugnazione della sentenza, secondo i principi generali. Nel primo caso, la causa dovrà essere rimessa al giudice istruttore per procedere con l'audizione; nel secondo, in assenza delle ipotesi tassative di rimessione alla fase di primo grado, la Corte d'appello sarà tenuta ad annullare il provvedimento impugnato e a procedere direttamente all'ascolto del minore.

Con la sentenza del 15 marzo 2013 n. 6645, la Cassazione ha poi precisato che, nei procedimenti di separazione con decisioni sull'affidamento dei figli minori, l'ascolto non deve essere disposto qualora, tenuto conto dell'età, delle condizioni del minore o dei disagi già manifestati, vi sia il rischio di coinvolgerlo emotivamente nella controversia tra i genitori, con potenziali ripercussioni negative²⁵.

Da tali pronunce può pertanto emergere in modo sufficientemente chiaro che la tutela processuale del minore non si realizza attraverso una attuazione generalizzata dell'ascolto del minore stesso da parte del giudice. Tale ascolto non deve essere infatti disposto qualora questo non sia determinato ai fini del procedimento, possa metta a repentaglio la stabilità del minore e possa causarne inutili disagi e turbamenti

²⁵ Sull'argomento MALFA, *L'ascolto del minore alla luce della legge n. 219/2012*, cit., p. 25.

In conclusione, sia dal dato normativo che dal costante orientamento della Corte di Cassazione, emerge che il giudice è obbligato a disporre l'ascolto del minore qualora lo stesso sia capace di discernimento tenuto conto dell'età e del grado di maturità, sempre che lo stesso non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore. La mancata disposizione dello stesso comporta la nullità della pronuncia, salvo il caso in cui l'ascolto non sia manifestamente superfluo o contrario all'interesse del minore.

4. – Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella pronuncia in esame, la Corte di cassazione in relazione al primo motivo del ricorso ovvero alla violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 e 111 Cost., degli artt. 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 77 del 20.3.2003, artt. 6 e 14 CEDU, nonché dell'art. 155-*septies* c.c., art. 336-*bis*, art. 337-*bis*, *ter* ed *octies* del codice civile, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e dell'art. 1, comma 23, L. n. 206/2021 nonché 473-*bis*. 5 c.p.c. e 473-*bis*. 6 c.p.c., ha ritenuto lo stesso infondato.

La Corte ha per prima cosa analizzato le diverse ipotesi che si possono verificare nell'ambito dei procedimenti nei quali sia coinvolto il minore, distinguendo tra l'ascolto del minore che abbia già compiuto dodici anni dall'ascolto del minore di età inferiore, specificando quanto sussiste il dovere in capo al giudice di motivare la mancata disposizione dello stesso, analizzando le fonti normative nonché le pronunce giurisprudenziali in materia.

In primo luogo precisa che per l'ordinamento italiano (art. 315-*bis* c.c., art. 336-*bis* c.c. per i procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023 e l'art. 473-*bis*. 4 c.p.c. per i procedimenti instaurati successivamente) il minore che ha compiuto dodici anni è ascoltato dal giudice in tutti i procedimenti che lo riguardano, salvo che l'ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo; in tal caso il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato; nell'art. 473-*bis*. 4 c.p.c. è inoltre previsto che in caso di accordo tra i genitori, il giudice procede all'ascolto solo se necessario. Pertanto, se il minore ha raggiunto gli anni dodici, nei giudizi contenziosi, anche se l'ascolto non è stato richiesto dalle parti, il giudice deve provvedervi d'ufficio o, in mancanza, motivare sulle ragioni per le quali l'ascolto è stato omissso oppure, come nel caso di specie, delegato al consulente. L'ascolto tramite consulenza tecnica, infatti, non equivale all'ascolto da parte del giudice²⁶ pertanto nei casi in cui il

²⁶Sulla differenza dell'ascolto del minore da parte del consulente tecnico e del giudice, la Suprema Corte si è più volte pronunciata, da ultimo con ordinanza n.

giudice decida di non ascoltare il minore capace di discernimento o ne delega l'ascolto al consulente, è tenuto ad esporre le ragioni della mancata disposizione dell'ascolto che devono essere riconducibili alla tutela e valorizzazione del miglior interesse del minore.

3576/2024, evidenziando come le due attività siano diverse tra di loro e come la disposizione dell'ascolto del consulente non possa sostituirsi a quella espletata dal giudice. Il Supremo Collegio ha infatti affermato che “la partecipazione attiva (del minore) al processo non può identificarsi con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, in particolare di una consulenza psicodiagnostica, perché in questi casi, benché il consulente raccolga le opinioni del minore, le utilizza per capire e descrivere la sua personalità, e non per consentirgli di esercitare un diritto, che è compito specifico del giudice (vedasi in conformità Cass., 24 maggio 2018, n. 12957; Cass., 25 gennaio 2021, n. 1474). Anche la consulenza tecnica di ufficio, ove considerata opportuna è uno strumento per valutare l'interesse del minore, tuttavia non può essere ritenuta equipollente all'ascolto giudiziale o suppletiva di esso. Pertanto, qualora il minore in età di discernimento sia stato sottoposto ad una consulenza ma non ascoltato dal giudice, quest'ultimo dovrà giustificare rigorosamente le ragioni dell'omesso ascolto e non limitarsi a richiamare le indagini del consulente. Se ne trae quindi la conseguenza che l'ascolto non può ritenersi superfluo solo perché il giudice avrebbe già trovato la soluzione più adeguata a realizzare il suo miglior interesse. La regola giuridica impone al giudice di ascoltare il minore prima di formarsi un convincimento sull'affidamento, salvo che l'audizione non sia rifiutata dallo stesso minore o non si profili per lui un pregiudizio concreto, da accertare in termini specifici e non astratti, ovvero risulti superflua”. Così Cass., 8 febbraio 2024, n. 3576. Circa l'ascolto del minore da parte del curatore speciali, disciplinato dall'art. 473-bis. 8 c.p.c., lo stesso realizza la rappresentanza sostanziale del processo riconosciuta al minore e pertanto non è assimilabile all'ascolto del giudice, il quale esplica una funzione diversa in ambito processuale. La Corte infatti con la recente ordinanza n. 5754/2025, ha statuito che “l'ascolto da parte del curatore speciale *ex art. 473-bis. 8, terzo comma, c.p.c.* si connota come esplicazione del diritto del figlio minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardino, ma proprio perché inerisce esclusivamente ai compiti di rappresentanza processuale del minore non diviene un incombente obbligatorio, né è assimilabile, per funzioni e per disciplina, all'ascolto del giudice, il quale, peraltro, non costituisce adempimento da eseguire in via automatica non essendo un atto istruttorio o burocratico. È, invero, esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, che è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione o di richiesta in tal senso proveniente dal Curatore Speciale del minore.” Così Cass., 13 marzo 2025, n. 5754.

La Corte statuisce inoltre che il “miglior interesse del minore” va ricostruito caso per caso, tenendo in considerazione le sue esigenze, i suoi diritti, le relazioni familiari, ma anche l’ambiente in cui vive e le sue relazioni sociali, in una parola, la sua identità. Pertanto il giudice nella motivazione del provvedimento di mancata disposizione dell’ascolto del minore capace di discernimento, deve ricostruire il percorso di analisi della personalità del minore effettuato, diversamente il riferimento al “miglior interesse del minore” rimane una formula di stile, priva di contenuto concreto.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non ricostruisce in modo esaustivo le ragioni che hanno portato alla mancata disposizione dell’ascolto, se non attraverso un generico richiamo delle motivazioni rese dal giudice di primo grado. Ciò tuttavia non è sufficiente in quanto la motivazione *per relationem* deve comunque dar conto delle ragioni per cui il giudice di secondo grado ha deciso di condividere le motivazioni del giudice di primo grado. Pertanto la motivazione data nel provvedimento della Corte D’appello di Bologna risulta deficitaria perché non ha considerato la censura dell’omesso ascolto del minore. Cionostante nel caso di specie tale omissione risulta priva di rilevanza per quanto riguarda il figlio più grande dei due, che avrebbe compiuto 18 anni il 21 gennaio, con la conseguenza che un eventuale annullamento con rinvio del decreto impugnato non avrebbe portato il procedimento all’attenzione del giudice del rinvio in un tempo utile. In conseguenza di ciò l’accoglimento del motivo risulta privo d’interesse per quanto riguarda il figlio più grande.

Diversa è la situazione per quanto concerne il mancato ascolto del figlio più piccolo

Egli nel momento in cui è stato introdotto il giudizio aveva quattro anni, mentre nel momento in cui è stato proposto il reclamo ne aveva sette, e ne aveva otto quando è stato deciso. Dal ricorso si evince chiaramente che la madre non aveva richiesto al giudice di primo grado e dell’appello di disporre l’ascolto del minore, pertanto, non poteva essere contestata la mancata disposizione dell’ascolto del minore infradodicesime in assenza di specifica istanza.

La Cassazione chiarisce in tema di ascolto del minore che secondo consolidata giurisprudenza lo stesso non costituisce un atto istruttorio, ma bensì un diritto personalissimo riconosciuto a ogni minore capace di discernimento in virtù del quale lo stesso può esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano. L’ascolto del minore inoltre costituisce un elemento fondamentale per la valutazione del miglior interesse dello stesso. Tale diritto trova fondamento nella

Convenzione di New York del 1989, recepita dall'ordinamento italiano, la quale impone di tenere conto dell'opinione del minore capace di discernimento, considerando la sua età e maturità. La normativa interna, attualmente codificata nell'art. 473-bis. 4 c.p.c. e ss. e nell'art. 315-bis c.c., stabilisce che il giudice è tenuto ad ascoltare il minore che abbia compiuti dodici anni; per quanto riguarda l'ascolto del minore infradodicesenne il giudice può disporre l'ascolto purché il minore sia ritenuto capace di discernimento. La capacità di discernimento è presunta *ex lege* per minori che abbiano già compiuto dodici anni, mentre per quelli di età inferiore si presume l'assenza di discernimento, salvo prova contraria.

La Corte precisa che il giudice deve motivare la mancata audizione del minore infra-dodicesenne solo nel caso in cui le parti abbiano formulato un'istanza specifica che indichi le ragioni e i temi da approfondire; in mancanza, non sussiste alcun obbligo motivazionale. La presunzione di mancanza di discernimento del minore è tanto più forte quanto più l'età del minore si discosta dai dodici anni, e per vincerla è necessario allegare specifici elementi che dimostrino una maturità eccezionale. Pertanto il dovere del giudice di motivare sul rigetto della richiesta di ascolto del minore infradodicesenne, si affievolisce, fino ad estinguersi, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che non emergano dagli atti del giudizio elementi concreti in ordine ad una eccezionale maturità del minore.

Inoltre, l'ascolto deve essere disposto solo se utile all'interesse del minore, evitando audizioni esplorative che potrebbero causargli disagio o pregiudizio.

Con l'ordinanza n. 32359 del 13 dicembre 2024, in relazione al dovere del giudice di disporre l'ascolto del minore, la Corte ha così sintetizzato il quadro in materia: 1) il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento; 2) il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale; 3) il giudice non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva. Dunque il giudice può disporre l'ascolto d'ufficio, ma non ha l'obbligo in caso di assenza di istanza chiara e motivata.

Nel caso oggetto di studio, la ricorrente non aveva indicato alcun elemento da cui desumere una capacità di discernimento del minore di sette/otto anni di carattere eccezionale rispetto all'età dello stesso, non aveva sostenuto che

tale audizione fosse necessaria al fine di tutelare gli interessi del minore e non aveva proposto alcuna istanza ai fini dell'audizione. Di conseguenza, la censura relativa all'omesso ascolto risulta generica, priva di rilevanza concreta e basata su un'erronea interpretazione delle norme e dei principi giurisprudenziali.

Alla luce di ciò la Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il giudice, in tema di ascolto di minori infradodicenni, ha un potere discrezionale di indagare la capacità di discernimento e disporre eventualmente l'audizione, ma non è tenuto a motivare l'omissione se non vi è stata una richiesta specifica accompagnata da allegazioni puntuali sulla maturità del minore. In particolare, se il minore si allontana dall'età stabilita dalla legge per il raggiungimento della capacità di discernimento, il dovere di motivazione del giudice si affievolisce fino anche ad estinguersi del tutto, in caso di lasso di tempo rilevante tra l'età del minore e il raggiungimento del dodicesimo anno di età. Anche quando l'audizione sia stata richiesta, l'obbligo di motivazione si attenua tanto più l'età del minore è distante dai dodici anni, salvo emergano elementi concreti su una maturità eccezionale o gravi motivi processuali.

5. – Dalla sentenza esaminata si può concludere che l'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, costituendo lo strumento peculiare di partecipazione alle decisioni che lo investono e al conseguimento del suo preminente interesse. Tuttavia, tale obiettivo non si realizza, per i minori di età inferiore ai dodici anni, mediante la previsione di un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto da parte del giudice, o della correlata necessità della giustificazione espressa delle ragioni dell'omessa audizione, poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni del giudice deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo. Pertanto, l'ascolto deve essere modulato diversamente qualora si tratti di un minore che abbia compiuto o meno dodici anni. Qualora sia fatta espressa richiesta delle parti di disporre l'ascolto ed il giudice non vi provveda, dovrà adeguatamente motivarlo. In assenza di una specifica istanza di parte di disporre l'ascolto del minore infradodicenne, il dovere di motivazione del giudice della mancata disposizione dell'ascolto si riduce quanto più l'età del minore si allontana da quella stabilita dalla legge per il raggiungimento della capacità di discernimento.

Ciò non toglie che il giudice abbia senz'altro il potere officioso di procedere all'ascolto del minore, pur quando non abbia compiuto i dodici

anni, anche al fine di accertarsi la sussistenza della capacità di discernimento, sempre nel rigoroso rispetto delle modalità stabilite dall'art. 473-bis. 4, 5 c.p.c. per i procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023 (e dall'art 336-bis c.c. per i procedimenti instaurati prima).

Circa il potere officioso del giudice di disporre l'ascolto del minore, la riforma Cartabia ha ampliato i poteri officiosi del giudice in tal senso, prevedendo ai sensi dell'art 473-bis. 6 c.p.c. che l'ascolto debba avvenire, «senza ritardo» qualora il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori. La stessa urgenza si impone al giudice quando siano allegate o segnalate condotte di uno dei genitori volte a ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dell'altro genitore con il minore, oppure rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In tali ipotesi, che la pratica fa verificare assai spesso, il giudice può disporre l'abbreviazione dei termini processuali per la conduzione del processo (similmente a quanto, come si dirà, dispone l'art. 473-bis. 42 c.p.c. per il caso di allegazione di fatti di violenza domestica o di genere).²⁷La riforma Cartabia ha espressamente previsto nel dato normativo ciò che era già stato individuato dalla giurisprudenza, ossia la possibilità per il giudice di disporre officiosamente l'ascolto del minore nei casi in cui lo ritenga necessario, anche qualora lo stesso non abbia ancora compiuto dodici anni. Le nuove norme in materia di ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti familiari che prevedono ampissimi poteri d'ufficio in capo al giudice, sono volte a garantire una maggiore tutela del minore, considerato soggetto debole nell'ambito dei procedimenti e lo riguardano.

In conclusione, il giudice è tenuto a disporre l'ascolto del minore nel caso in cui questo abbia raggiunto l'età di 12 anni, prevista dalla legge come età in cui il minore raggiunge la capacità di discernimento. Nel caso in cui non disponga l'ascolto, dovrà motivarlo con adeguato provvedimento. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di disporre l'ascolto del giudice, salvo esplicite e documentate motivazioni che ne giustifichino l'omissione, comporta la nullità del procedimento, in virtù della violazione di un diritto fondamentale che sorge in capo al minore di partecipare ai procedimenti che lo riguardano.

Per quanto concerne il minore che non abbia ancora compiuto dodici anni, qualora non sia proposta istanza di parti all'audizione del minore, il giudice non è tenuto a disporre l'ascolto e a motivare la mancata disposizione. Il dovere di motivazione del mancato ascolto si affievolisce,

²⁷ Sull'argomento CECHELLA, *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs n. 149/2022*, in *Questione Giustizia*, 2023, n. 1.

fino ad estinguersi, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che non emergano dagli atti del giudizio elementi concreti in ordine ad una eccezionale maturità del minore

Abstract

THE RIGHT TO BE HEARD OF THE MINOR IN CIVIL PROCEEDINGS: JUDICIAL OMISSION AND THE DUTY TO PROVIDE REASONED JUSTIFICATION

Con l'ordinanza n. 4595/2025 la Corte di Cassazione affronta il delicato tema dell'ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, evidenziando il diritto del minore capace di discernimento di partecipare attivamente al processo. La Corte chiarisce che il giudice ha l'obbligo di procedere all'audizione del minore ultra-dodicenne, salvo specifica motivazione contraria, e per quanto riguarda il minore infra-sedicenne, il giudice è titolare di un potere discrezionale officioso in virtù del quale può decidere se disporre o meno l'ascolto. In quest'ultimo caso, l'obbligo di motivare l'omesso ascolto sussiste solo nel caso in cui sia stata proposta istanza di parte avvalorata da elementi concreti relativi alla maturità del minore. La Corte valorizza il principio del superiore interesse del minore, da ricostruire in concreto e non come formula astratta. L'ascolto diretto del giudice non può essere validamente sostituito da quello svolto nell'ambito della consulenza tecnica, trattandosi di un diritto personalissimo che incide sulla validità del procedimento. L'ordinanza si inserisce nel solco tracciato dalla riforma Cartabia, che rafforza i poteri officiosi del giudice e attribuisce centralità al minore nei procedimenti familiari.

With Ordinance No. 4595/2025, the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione) addresses the sensitive issue of the hearing of minors in civil proceedings concerning them, reaffirming the right of the minor, when capable of discernment, to actively participate in the judicial process. The Court clarifies that the judge is under a mandatory duty to hear minors over the age of twelve, unless a specific and reasoned justification is provided for omitting the hearing. In the case of minors under twelve, the judge retains a discretionary ex officio power to determine whether a hearing is appropriate. In such instances, the duty to justify the omission arises only when a party has filed a specific request supported by concrete elements attesting to the minor's maturity. The Court reaffirms the principle of the best interests of the child, which must be assessed concretely rather than invoked as an abstract formula.

The direct hearing of the minor by the judge cannot be validly replaced by a hearing conducted within a technical consultancy, as it constitutes a highly personal right that directly affects the validity of the proceedings. The ordinance aligns with the trajectory set by the Cartabia Reform, which strengthens the judge's ex officio powers and places the minor at the center of family law proceedings.
